

- (10) I regolamenti comunitari istitutivi di tali titoli dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli. Occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare.
- (11) Il titolo da utilizzare recante fissazione anticipata della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria del prodotto. Per taluni miscugli, la determinazione del tasso della restituzione non dipende dalla classificazione tariffaria del prodotto, bensì dalle norme specifiche previste. Pertanto, qualora il componente in base al quale è calcolata la restituzione applicabile al miscuglio non corrisponda alla classificazione tariffaria del miscuglio, occorre stabilire che il miscuglio importato o esportato non può beneficiare del tasso fissato in anticipo.
- (12) Talvolta vengono utilizzati titoli d'importazione per gestire regimi quantitativi all'importazione. Tale gestione è possibile soltanto quando si conoscono entro periodi di tempo relativamente brevi le importazioni effettuate tramite i titoli rilasciati. In tal caso la presentazione delle prove di utilizzazione dei titoli non è solo richiesta nel quadro di una corretta gestione amministrativa, ma diventa un elemento essenziale della gestione di tali regimi quantitativi. La prova è fornita con la presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, degli estratti. È possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare tale termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati per gestire i regimi quantitativi.
- (13) L'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo. Per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione.
- (14) Tenuto conto che, in pratica, l'utilizzatore del titolo può essere diverso dal titolare o dal cessionario del titolo stesso, è opportuno, per motivi di certezza giuridica e di efficienza nella gestione, specificare chi è autorizzato a impiegare il titolo. A tale scopo occorre stabilire un collegamento tra il titolare del titolo e la persona che effettua la dichiarazione doganale.
- (15) Il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.
- (16) Nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, è possibile esonerare dalla presentazione del titolo ai servizi doganali qualora tale presentazione possa essere effettuata in un secondo tempo. Tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d'importazione o di esportazione.
- (17) Per motivi di semplificazione, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo dei titoli, che preveda la conservazione del titolo da parte dell'organismo emittente, o eventualmente da parte dell'organismo pagatore se si tratta di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.
- (18) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio. Nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente o a inesattezze evidenti e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli o degli estratti errati e il rilascio di titoli opportunamente corretti.
- (19) Se un prodotto è sottoposto a uno dei regimi semplificati di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, o all'appendice I, titolo X, capitolo 1, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno della stessa. In caso di applicazione di uno di tali regimi, è opportuno, per motivi di semplificazione della procedura amministrativa, prevedere modalità particolari per lo svincolo della cauzione.
- (20) Può verificarsi, in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, che il documento comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione, nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽²⁾. Una tale situazione può creare intralci al commercio. In tali casi, occorre riconoscere come equivalenti altri documenti.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19).